

ANNA TROJSI

IL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

con Prefazione di
STEFANO RODOTÀ

Ristampa emendata



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i> di Stefano Rodotà	XIII
<i>Premessa</i>	XVII
<i>Introduzione</i>	
«Privacy» e lavoro: le ragioni di una ricerca	1

Capitolo I

«Vecchi» e «nuovi» diritti della persona sui propri dati: dal «diritto alla riservatezza» al «diritto alla protezione dei dati personali»

1. Alle origini dei diritti della persona sulle proprie informazioni. Il «diritto alla riservatezza»: fondamento e limiti	17
2. La diffusione delle tecnologie informatiche, l'esigenza di tutele nuove e l'eccessivo ampliamento della nozione di «riservatezza»	26
3. L'emersione, prima a livello europeo e poi in ambito nazionale, del «diritto alla protezione dei dati personali»: la legge n. 675/1996. Identità delle nozioni di «dato» e di «informazione»	28
4. La proliferazione di fonti interne e l'esigenza di completamento, di riordino e di semplificazione della normativa in un testo unico: il decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. «Codice in materia di protezione dei dati personali»). Il riconoscimento espresso del «diritto alla protezione dei dati personali»	36
5. Regole e strumenti a tutela del trattamento dei dati personali	46
6. Il rafforzamento, nella legge n. 675/1996 e nel decreto legislativo n. 196/2003, anche della tutela del diritto alla riservatezza (nonché del diritto all'identità personale)	59
7. Il Garante per la protezione dei dati personali: l'ampiezza dei poteri e delle funzioni	64
8. <i>Segue.</i> In particolare, il potere «normativo» del Garante. Le autorizzazioni «generali»	71

	<i>pag.</i>
9. Il problema del coordinamento con le discipline di settore: il ruolo centrale del «criterio di specialità»	84
10. <i>Segue.</i> L'autoregolamentazione come strumento di disciplina di settore del trattamento dei dati personali: i codici di deontologia e di buona condotta	89

Capitolo II

La tutela «speciale» dei dati personali del lavoratore nel diritto del lavoro

1. Le ragioni della «specialità» della disciplina lavoristica: l'implicazione della «persona» del lavoratore nella «prestazione» lavorativa. L'obiettivo dell'ordinamento di restringere all'indispensabile tale coinvolgimento	104
2. L'ambito del diritto alla riservatezza del prestatore di lavoro: peculiarità e strumenti di tutela	106
3. Il requisito della «rilevanza» delle informazioni ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa come criterio generale di legittimità del trattamento dei dati del lavoratore. La tutela della «sfera privata» del prestatore di lavoro come limite al controllo sui dati relativi alla sua «persona»	111
4. La generale irrilevanza delle «convinzioni personali» dei lavoratori	129
5. <i>Segue.</i> L'eccezione alla regola generale: le mansioni cc.dd. «di tendenza»	137
6. I confini della rilevanza delle altre informazioni personali del lavoratore e della condotta extralavorativa nell'adempimento della prestazione	143
7. <i>Segue.</i> Le peculiarità del lavoro pubblico. Il «codice di comportamento» dei dipendenti pubblici	158
8. La predeterminazione legale dei dati rilevanti sullo stato di salute del lavoratore: le informazioni funzionali all'esercizio del <i>potere</i> datoriale di controllo sul prestatore di lavoro («idoneità psico-fisica» al lavoro e «infermità per malattia o infortunio»)	169
9. <i>Segue:</i> le informazioni sulla salute del lavoratore rilevanti per l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell' <i>obbligo di tutela della salute e della sicurezza</i> sul lavoro	193
10. <i>Segue:</i> le informazioni rilevanti ai fini del godimento, da parte del lavoratore, di <i>benefici o agevolazioni</i> legati allo stato di salute, proprio o dei suoi familiari	217
11. <i>Segue:</i> la dubbia rilevanza dei <i>dati genetici</i> del lavoratore	226
12. La tutela della «sfera privata» dei candidati all'assunzione nella fase c.d. «preassuntiva»	239

	<i>pag.</i>
13. <i>Segue.</i> I limiti di rilevanza delle informazioni sullo stato di salute del potenziale lavoratore ai fini dell'assunzione	259
14. Il principio di salvaguardia della «sfera privata» degli «aspiranti lavoratori» nel mercato del lavoro	270
15. Legittimità e limiti del controllo datoriale sulle informazioni inerenti all'esecuzione della prestazione lavorativa, nonché alle «attività» dei lavoratori nel corso dello svolgimento della stessa	291
16. Nuove tecnologie e controllo dei lavoratori: il «potere informatico» del datore di lavoro. Attualità e adattamento delle regole poste dal diritto del lavoro (in particolare, degli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori)	311
17. <i>Segue.</i> Il controllo sull'uso del telefono, della rete <i>internet</i> e della posta elettronica	333

Capitolo III

La protezione dei dati personali del lavoratore nella disciplina «generale»

1. Il coordinamento tra la disciplina lavoristica e quella sulla protezione dei dati personali: criterio di «specialità» e limiti al trattamento, da parte del datore di lavoro, dei dati dei lavoratori	348
2. Critica all'introduzione, nel decreto legislativo n. 196/2003, di una «parte speciale» su «Lavoro e previdenza sociale»	357
3. L'apporto di tutela della normativa «generale» sulla protezione dei dati personali, nella gestione del rapporto di lavoro e nella fase precedente all'assunzione	363
4. <i>Segue.</i> Il contributo di tutela rispetto al trattamento dei dati dei lavoratori effettuato con l'uso di nuove tecnologie. In particolare: <i>a)</i> la «videosorveglianza» e la «localizzazione satellitare»	369
5. <i>Segue: b)</i> il trattamento «automatizzato» (ovvero, mediante «strumenti elettronici») dei dati e i nuovi limiti al «potere informatico» del datore di lavoro	380
6. <i>Segue: c)</i> il trattamento dei dati derivanti dall'utilizzo, da parte del lavoratore, del telefono, della posta elettronica e della rete <i>internet</i>	390
7. Le nozioni. L'ampiezza di quella di «dato personale» del lavoratore: l'articolazione in dati «comuni», «sensibili» e «giudiziari». Il lavoratore come soggetto «interessato» al trattamento dei propri dati personali. «Titolare», «responsabili» e «incaricati» del trattamento dei dati dei lavoratori	401
8. Gli obblighi, comuni ai datori di lavoro pubblici e privati, preliminari alle «operazioni del trattamento» dei dati personali dei lavoratori: l'informativa dei lavoratori interessati	414

	<i>pag.</i>
9. <i>Segue</i> : e non più la notificazione al Garante	424
10. Il consenso del lavoratore privato al trattamento dei propri dati: residualità delle ipotesi, dubbi sull'utilità e sull'effettività di tale tipo di tutela, differenze di disciplina tra lavoro pubblico e lavoro privato	434
11. <i>Segue</i> . In particolare, con riguardo alla comunicazione e alla diffusione dei dati dei lavoratori (anche nei confronti del sindacato)	455
12. I principi generali per il trattamento dei dati personali dei lavoratori	483
13. Le misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali dei lavoratori	494
14. I diritti del lavoratore in qualità di «interessato» al trattamento dei dati	511
15. <i>Segue</i> . Il sindacato come possibile «delegato» all'esercizio dei diritti del lavoratore «interessato»	523
16. <i>Segue</i> . Diritti di accesso «ai dati personali» (decreto legislativo n. 196/2003) e «ai documenti amministrativi» (legge n. 241/1990): sovrapposizione delle tutele per i lavoratori pubblici	527
17. Criterio di specialità e limitata possibilità di trattamento dei «dati sensibili» dei lavoratori, tanto dipendenti, quanto candidati all'assunzione	541
18. <i>Segue</i> . La disciplina del trattamento dei dati sensibili: differenze tra lavoro pubblico e lavoro privato	553
19. Le autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili e la materia del lavoro. In particolare, l'autorizzazione n. 1 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro	570
20. <i>Segue</i> . L'applicazione delle autorizzazioni generali nn. 3, 4, 5 e 6 al trattamento dei dati sensibili dei lavoratori	581
21. Le regole peculiari per i dati idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore, tra disciplina legislativa e autorizzazioni generali (nn. 1 e 2) del Garante: <i>a</i>) il trattamento da parte del datore di lavoro	593
22. <i>Segue</i> : <i>b</i>) il trattamento da parte degli esercenti le professioni sanitarie e degli organismi sanitari	611
23. Il trattamento dei dati genetici del lavoratore: l'applicazione dell'autorizzazione generale n. 8 del Garante	623
24. La disciplina del trattamento dei «dati giudiziari» dei lavoratori pubblici e di quelli privati: la fonte legislativa e l'autorizzazione generale n. 7 del Garante	642

*Capitolo IV**La disciplina del diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali dopo il Codice: appuntamenti mancati e prospettive di regolamentazione della materia*

1. Infondatezza del diverso regime di tutela per il trattamento dei dati dei lavoratori pubblici e di quelli privati. Persistenza dei problemi di applicazione al settore del lavoro, pur dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 196/2003, a causa dell'assenza di una disciplina speciale della materia 657
2. Opportunità di un ripensamento organico della disciplina e strumenti di realizzazione: inadeguatezza della delega legislativa all'emanazione di disposizioni meramente «integrative» della legislazione in materia di protezione dei dati personali, necessità di una normativa speciale differenziata per il lavoro e possibili contenuti della stessa 664
3. *Segue:* gli spunti di disciplina provenienti dalle fonti internazionali (in particolare, dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa) 675
4. Il possibile ruolo regolativo del trattamento dei dati personali dei lavoratori, ad opera: *a)* della contrattazione collettiva 691
5. *Segue: b)* dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro 698
6. Analogia delle problematiche per la circolazione delle informazioni nel mercato del lavoro: disciplina ingiustificatamente differenziata del trattamento dei dati personali degli «aspiranti lavoratori» da parte degli operatori pubblici e di quelli privati, ed esigenza di una specifica regolamentazione unitaria in materia di protezione dei dati su domanda e offerta di lavoro 712

Bibliografia